CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

# REGOLAMENTO PER

# L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

# DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione
C.C. n. 177 del 21/12/1998
(C.R.C. n. 1918 del 24/12/98)

Modificato con deliberazione
n. 19/CP/63CC) del 8/7/1999
(C.R.C. n. 2766 del 15/7/99)

Modificato con deliberazione
n. 28/CS(CC) dell'11/2/2000
(C.R.C. n. 1144 del 18/2/2000)

Modificato con deliberazione
C.C. n. 19 del 30/03/2017

Modificato con deliberazione
C.C. n.60 del 27/07/2020

Modificato con deliberazione
C.C. n. 134 del 18/12/2024

ART. 1 - OGGETTO

*TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI*

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE
ART. 3 - REGOLAMENTI SPECIFICI
ART. 4 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

*TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE*

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE
ART. 7 - ATTIVITA' DI RISCONTRO
ART. 8 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA
ART. 8 bis INTERESSI SUI TRIBUTI COMUNALI
ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 10 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA E AUTOTUTELA FACOLTATIVA
ART. 10 bis PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
ART. 11 - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
ART. 12 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

*TITOLO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

ART. 13 - PRINCIPI GENERALI
ART. 14 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 15 - COMPETENZA
ART. 16 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ART. 17 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO
ART. 18 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
ART. 19 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 20 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
ART. 21 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
ART. 22 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

*TITOLO IV - RISCOSSIONE COATTIVA*

ART. 23 - FORME DI RISCOSSIONE
ART. 24 - PROCEDURE
ART. 25 - ABBANDONO DEL CREDITO
ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 27 VIGENZA

**Art. 1**
**Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento disciplinano in via generale le entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti chiesti ai contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

# TITOLO I
# ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

**Art. 2**
**Individuazione**

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.

**Art. 3**
**Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

**Art. 4**
**Determinazione aliquote e tariffe**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) della d.lgs. 267/2000, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono confermate le tariffe in vigore.

### Art. 5
### Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'art. 4.

2. Nel caso in cui norme di legge, successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano agevolazioni, riduzioni ed esenzioni discrezionali, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare.

## TITOLO II
## GESTIONE DELLE ENTRATE

### Art. 6
### Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali, ivi compresa quella relativa alla irrogazione delle sanzioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai d.lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e loro successive modificazioni, compete al responsabile dell'Ufficio nominato dal Sindaco o al suo sostituto.

2. Per quanto concerne i tributi affidati in concessione, il responsabile provvede al controllo della gestione svolta dal concessionario.

### Art. 7
### Attività di riscontro

1. Il responsabile dei Tributi provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. Ove occorra egli può avvalersi della collaborazione degli altri uffici del Comune in ispecie per sopralluoghi o verifiche esterne.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del d.lgs. 446/1997.

3. Può essere affidata a terzi, con convenzione, anche ogni attività di rilevazione materiale dei dati necessari all'accertamento dell'entrata.

## Art. 8
## Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali specifici al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) e altri possibili canali telematici previsti dalla legge.

## Art. 8 bis
## Interessi sui tributi comunali

1. Il tasso di interesse per la riscossione e rimborsi dei tributi comunali è fissato, a partire dall'anno di imposta 2000, in misura pari al tasso legale di interesse come determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

## Art. 9
## Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
d. carta di credito o simili di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma 1, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

## Art. 10
## Autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa

1. Il Funzionario responsabile del tributo è autorizzato a procedere all'annullamento in autotutela amministrativa, in tutto o in parte, di un atto impositivo, ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche d'ufficio e in assenza di istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità, inesistenza del presupposto impositivo o errore materiale:

a) errore di persona;
b) errore logico e di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) doppia imposizione;
g) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
h) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
i) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Il contribuente può impugnare avanti agli organi di giustizia tributaria il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Fuori dei casi di autotutela obbligatoria, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

5. Nell'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

6. Il provvedimento di rettifica/annullamento in autotutela può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione da parte del contribuente di istanza di annullamento dell'atto, totale o parziale, motivata in fatto o in diritto.

La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

9. Il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Art. 10 bis**
**Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di nullità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, nonché per gli atti di controllo formale delle dichiarazioni e per i casi in cui sussiste un fondato pericolo per la riscossione, motivato ed espresso nell'atto.
3. Ai fini del comma 2, si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti, a titolo non esaustivo:
a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o comunque da dati in possesso dell'amministrazione comunale;
b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
c) rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
d) provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
f) atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ingiunzioni fiscali di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
g) rigetto delle istanze di autotutela obbligatoria e facoltativa;
h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati in possesso dell'amministrazione comunale e risulti in modo certo e preciso, nonché non basato su presunzioni.
4. Ai fini del comma 2, si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, tutti gli atti emessi dall'amministrazione comunale che scaturiscano dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti, diversi da quelli previsti nei commi da 2 a 5, con i quali l'amministrazione comunale disconosce l'applicazione di un regime fiscale agevolato

(esenzione, agevolazione) preventivamente oggetto di espressa dichiarazione da parte del contribuente, ovvero quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva.
6. Per garantire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni.
Lo schema di atto deve indicare almeno:
a) il periodo o i periodi di imposta oggetto di contraddittorio;
b) i maggiori tributi, sanzioni ed interessi dovuti;
c) i motivi che hanno portato alla determinazione dei maggiori tributi;
d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
7. L'atto di accertamento non può essere adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 6. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è prorogato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
8. L'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed essere motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
9. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto di cui al comma 6 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

## Art. 11
## Rappresentanza dell'ente in giudizio
## Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire, il funzionario responsabile del tributo, qualora delegato dal Sindaco, rappresenta il Comune.
Il funzionario responsabile del tributo può delegare la rappresentanza dell'ente in giudizio ad un altro dipendente.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni.

3. Per le conciliazioni intervenute, il funzionario responsabile presenta alla Giunta comunale una relazione, alla fine di ogni trimestre, motivando analiticamente sulla opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

## Art. 12
## Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, al contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, comprovata con adeguata documentazione, possono essere concesse, con specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
   a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
   b) da euro 100,01 a euro 1.200,00 fino a dodici rate mensili;
   c) da euro 1.200,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili
   d) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.
   e) Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso

del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

f) Il Funzionario responsabile del tributo stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate al comma 1;
g) Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
i) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
j) non sia stato proposto ricorso alla Commissione tributaria;
k) per importi eccedenti euro 40.000,00 (quarantamila/00) deve essere presentata apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al vigente tasso legale**.**

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1.

# TITOLO III
# ACCERTAMENTO CON ADESIONE

## Art. 13
## Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

## Art. 14
## Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario e limitatamente ad alcuni degli anni suscettibili di definizione anziché tutti.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi o documentati. I regolamenti specifici di cui all'art. 3

possono definire i casi in cui si applica l'accertamento per adesione.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a seguito di un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

## Art. 15
## Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dei Tributi o chi lo sostituisce per nomina del Sindaco.

## Art. 16
## Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio con un invito a comparire nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

## Art. 17
## Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante altra forma di notifica prevista per legge, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, cosi come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata comparizione, non giustificata da causa di forza maggiore, del contribuente nel giorno fissato, comporta il mancato avvio del procedimento e preclude l’accesso al procedimento su iniziativa del contribuente ai sensi dell’articolo 18.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

## Art. 18
## Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può procedere all'avvio della procedura su propria iniziativa presentando istanza di accertamento con adesione contenente l'indicazione del proprio recapito, anche telefonico, nei seguenti casi:

a) quando gli sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo e, qualora via sia materia concordabile, entro il termine di presentazione del ricorso;
b) nell'ipotesi di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
c) nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è sospeso, ai sensi del comma 3, per un periodo di trenta giorni.

2. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 1, lett. a) è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dalla lettera c), ultimo periodo. Nel caso dell'istanza promossa nei termini di cui alla lettera b), qualora fra la data di comparizione, di cui al successivo comma 8) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione di cui al presente comma.
L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

3. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove, all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3 della citata legge n. 212 del 2000, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

4. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1 lett. c), non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

5. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio tributi mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'ente o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC indirizzata al domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-bis, 6 ter e 6 quater del d.lgs. 82/2005.

6. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

7. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere.

8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza (di cui all'art. 1 lett. a), b) e c)), l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.

9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente al fine di ridimensionare l'accertamento effettuato.

10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di cui al comma 1 lett. a), e c) del presente articolo.

11. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale da parte del responsabile del procedimento.

## Art. 19
## Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dei tributi o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

## Art. 20
## Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può chiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale, con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni, da motivare, l'istanza è accolta alle condizioni e ai limiti di cui ai primi due commi dell'articolo 12.
Sulle somme rateizzate si applica l'interesse al vigente tasso legale su base mensile.

5. Il contribuente, qualora le somme rateizzate superino l'importo di 40.000,00 euro, dovrà prestare adeguata garanzia fideiussoria assicurativa, bancaria o equipollente.
La garanzia deve essere intestata al Comune di Castelfranco Veneto. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia all'ufficio tributi entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente a riscuotere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso l'ufficio preposto, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC indirizzata al domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-bis, 6 ter e 6 quater del d.lgs. 82/2005, inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'ente in questione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscossione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria Comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento.

### Art. 21
### Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

### Art. 22
### Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni connesse al periodo di imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

## TITOLO IV
## RISCOSSIONE COATTIVA

### Art. 23
### Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

## Art. 24
## Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi possono essere iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 8.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

## Art. 25
## Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di 30,00 euro.

2. L'abbandono di cui al comma 1 non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

## Art. 26
## Disposizioni transitorie e finali

1.Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Art. 27
## Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025.